

CRISI D'IMPRESA

L'inventario fallimentare

di Luca Dal Prato

La recente **sentenza** di **Cassazione** del **17 marzo 2015** n. **11170/15**, richiamando la funzione del curatore di individuare i beni che devono formare la massa attiva del fallimento, fornisce un interessante spunto per analizzare la procedura dell'**inventario fallimentare** ex art. **87 e 87-bis L.F.**.

Attraverso l'inventario, il curatore **individua** analiticamente, **stima** e **prende in consegna i beni** del soggetto fallito divenendone **responsabile** per la **custodia**, senza però assoggettarli al vincolo fallimentare, già verificatosi con la sentenza dichiarativa di fallimento. Dal punto di vista **temporale**, l'articolo 87 L.F. non stabilisce un termine preciso per la redazione dell'inventario, ma detta una regola a carico del curatore, che deve redigerlo nel più **breve tempo** possibile.

Per addivenire alla miglior stima possibile, il curatore ha inoltre la competenza di **nominare** uno **stimatore**, che deve svolgere le operazioni di stima **contestualmente** alle operazioni di identificazione, descrizione ed iscrizione dei beni nell'**inventario** a meno che, per la particolare complessità dell'operazione di stima, non venga concesso di riferirne con relazione a parte. Il curatore può tuttavia trovarsi nel caso in cui i beni appaiano di **modesto valore** o la loro **acquisizione** o liquidazione appaia manifestatamente **non conveniente**: nel primo caso, il curatore può **non nominare** lo stimatore; nel secondo caso, con l'autorizzazione dei creditori, il curatore può rinunciare alla loro acquisizione o liquidazione (ex art. 104 ter, settimo comma L.F.).

L'**inventario** richiede l'**assistenza** del **cancelliere** alle operazioni di inventario e di redazione del relativo processo verbale. Questa **esigenza** trova fondamento anche nel fatto che il **curatore**, in qualità di amministratore del patrimonio, prende in consegna i beni inventariati assumendone la responsabilità della **custodia** e, considerato che l'inventario è il punto di partenza di questa responsabilità, è opportuno non affidarne la redazione al solo curatore.

Anche la **presenza** del **fallito** è disposta nell'interesse dell'amministrazione fallimentare (e non del fallito) in quanto, prima della chiusura dell'inventario, è necessario provvedere al c.d. "**interpello**" da parte del curatore, che invita a dichiarare l'**esistenza** di **altre attività** avvertendo delle pene ex art. 220 nel caso di falsa od omessa dichiarazione.

Dal punto di vista **fiscale**, l'inventario è soggetto a registrazione in termine fisso e l'**imposta di registro** è dovuta in **misura fissa** ai sensi del D..r. 131/1986. Per questo motivo, anche se la lettera del 4° comma parla di doppio originale (un originale rimane al curatore quale pubblico

ufficiale, il secondo originale va depositato in cancelleria) è stato posto in evidenza come l'inventario debba essere invece **redatto** in **triplice originale** (in quanto la terza copia è necessaria per l'ufficio del registro). I creditori e qualunque interessato avranno poi diritto di prendere visione, in cancelleria, della copia depositata.

L'art. **87 bis L.F.** tratta invece i **particolari casi di beni mobili** sui quali i **terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili** e i **casi di beni** di proprietà del fallito, ma **detenuti da terzi** in base ad un titolo di formazione negoziale opponibile al fallimento.

Nel primo caso (art. 87 1° e 2° comma) è necessario che questi diritti siano **incontestati** e oggettivamente **non contestabili** (i.e. gli **abiti** dei clienti nell'ipotesi di fallimento di un negozio di **tintoria** o quello di **autoveicoli** appartenenti a terzi che si trovano nell'**autorimessa** dell'azienda fallita).

Nel secondo caso (art. 87 3° comma L.F.) è richiesta l'opponibilità al curatore del titolo negoziale su cui il godimento del terzo è fondato, rinviando alla disciplina ex artt. 44 e 45 L.F. e alla regola della **data certa** di cui all'art. 2704 cc (i.e. **affitto d'azienda**). Questi **beni**, in quanto appartenenti al fallito, devono essere **inventariati** ma i terzi vengono lasciati nel **godimento** degli stessi. In altre parole, pur dovendo il bene rimanere nel godimento altrui, esso fa parte del patrimonio fallimentare e deve essere **oggetto di liquidazione** ai fini della distribuzione del suo ricavato ai creditori. L'inserimento del bene inventariato **non** è quindi strumentale alla **custodia** da parte del curatore **ma** ha solo fini di **individuazione** (si applica quindi la disciplina dei rapporti pendenti di cui agli artt. 72 ss.).

Infine, la **Sentenza del 17 marzo 2015 n. 11170/15**, nel prendere in esame l'ulteriore particolare caso di provvedimento di **sequestro** adottato ai sensi dell'**articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001**, conferma l'orientamento secondo cui, il **curatore fallimentare**, non è **legittimato a proporre impugnazione** contro tale provvedimento.